



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## **COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA  
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: [segreteria@figccrer.it](mailto:segreteria@figccrer.it)

### **DILETTANTI**

## **Stagione Sportiva 2019/2020**

### **Comunicato Ufficiale N°27 del 15/01/2020**

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

(nessuna comunicazione)

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

- CIRCOLARE N. 33 DEL 15.01.2020 inerente: disposizioni recate dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) e dalla Legge di Bilancio 2020)

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

##### **3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo**

(nessuna comunicazione)

## 3.1. Comunicazioni della Segreteria

### LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE

Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati tesserati per le suddette compagini quale "**GIOVANE DILETTANTE**" a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe

**A.S.D. MONZUNO CALCIO      PODDA ALESSANDRO**

Quanto precede in osservanza all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.



### IMPORTANTE

#### REGISTRO C.O.N.I.

##### Anomalia "i Consigli inviati dagli organismi non corrispondono"

Si fa presente che, la composizione del Consiglio Direttivo delle Società (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri) deve corrispondere in ogni organismo alla quale la Società stessa è affiliata (CSI, UISP, ecc..), da non confondere con le persone altrimenti incaricate, come dirigenti, collaboratori, allenatori ecc...

**Pertanto si invitano le Società a controllare in ogni organismo l'esatta composizione del Consiglio Direttivo e provvedere alle conseguenti modifiche e integrazioni.**

Si rammenta che in caso di persistenza delle anomalie, le società non verranno iscritte nel Registro C.O.N.I. e conseguentemente non potranno essere destinatarie delle facilitazioni fiscali previste per le Associazioni e per le Società Sportive Dilettantistiche.



#### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

**Oggetto: dotazione di indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche**

A partire dal 1° Luglio 2020, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "*Disposizioni transitorie*" dell'art. 142 del Codice medesimo.

Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale **dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.**

Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, **all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso**, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

**Si invitano le Società dipendenti ad attivarsi per tempo ad adempiere alla nuova disposizione.**

## **FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA**

**POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO – C.S. S.AGOSTINO A.S.D.**

**Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 15,00**

**Campo sintetico “Venturelli” Via Costituzione, 11 – CASTELVETRO DI MODENA**

**N.B.:** In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procede direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

§§§§§§§§§§

## **SORTEGGIO COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA** **FASE REGIONALE - stagione 2019/2020**

Alle società sotto riportate, si comunica nel caso volessero presenziare, che, **lunedì 20 c.m. alle ore 11,00** presso gli uffici del C.R.E.R., sarà effettuato il sorteggio sopra indicato per stabilire quale squadra dovrà giocare la prima partita in casa

Girone	ACCOPIAMENTI QUARTI DI FINALE			
1	A/B	SARMATESE	- C	ARSENAL
2	D/E	PROGETTO MONTAGNA	- F/G	VIS S. PROSPERO
3	H/I	MSP	- L	POL BARCO
4	M/N	Vincente (Azzurra Rom. - S. Zaccaria)	- O/P	Vincente (Bakia - S. Lorenzo)

§§§§§§§§§§

## **VARIAZIONE CAMPO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

La società **UNITED ALBINEA** disputerà tutte le gare interne del Campionato sopra indicato alle ore 15.00 presso il **campo BELLAROSA in Via Leopoldo Nobili, 11 – ALBINEA**

## **VARIAZIONI GARE CAMPIONATO**

### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

Gara del 19.01.2020 **ARGENTANA – TROPICAL CORIANO** si disputa ore 14,30 presso **campo in Via Napoli - ARGENTA**

Gara del 26.01.2020 **SASSO MARCONI - CASUMARO** si disputa ore 14,30 presso **campo sintetico BONAIUTI in Via Musolesi, 1 - MARZABOTTO**

### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

Gara del 19.01.2020 **GAMBETTOLA – VIS MISANO** si disputa **ore 17,00**

### **CAMPIONATO 1^ CATEGORIA**

Gara dell'09.02.2020 **ROCCAMALATINA – SAN LAZZARO CALCIO** si anticipa **all'08.02.2020 ore 15,00** presso **campo in Via Ronzone, 330 – ROCCAMALATINA DI GUIGLIA**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Gara del 18.01.2020 **SOLIERESE – UNITED CARPI** si disputa ore 15,00 presso **campo sintetico Stefanini “B” V.le Caduti, 205 – SOLIERA**

Gara del 25.01.2020 **S.PIETRO IN VINCOLI – CALCIO COTIGNOLA** si disputa ore 15,00 presso **Centro Sportivo TRE VILLE in Via Ungaretti, 12 - S. PIETRO IN CAMPIANO**

Gara del 22.02.2020 **RENO - PIANTA** è anticipata a **mercoledì 19.02.2020 ore 19,00** presso **campo “NOSTINI” in Via Nigrisoli, 149 – S. ALBERTO**

Gara del 25.01.2020 **X MARTIRI – ATLETICO CASTENASO** si anticipa al **23.01.2020 ore 20,00** presso **campo “A” in Via Petrucci, 85 - POROTTO**

Gara del 25.01.2020 **VIGOLO MARCHESE - COLORNO** si disputa ore 15,00 presso il **campo in Via Campo Sportivo – CASTELL'ARQUATO**

Le gare sotto riportate della **Società Atletico Castenaso** si disputano alle ore 15,00 presso il **campo in Via F.lli Bandiera, 28 – VILLANOVA DI CASTENASO**

**2<sup>^</sup>/r 18.01.2020 ATLETICO CASTENASO – VADESE ZOLA**

**4<sup>^</sup>/r 01.02.2020 ATLETICO CASTENASO - GRANAMICA**

**5<sup>^</sup>/r 08.02.2020 ATLETICO CASTENASO – COPPARESE**

Le gare sotto riportate della **Società SALSOMAGGIORE** si disputano alle **ORE 14,45** presso **campo Scirea in Via Fidenza – TABIANO**

**2<sup>^</sup>/r 18.01.2020 SALSOMAGGIORE – AGAZZANESE**

**4<sup>^</sup>/r 01.02.2020 SALSOMAGGIORE – BORGO SAN DONNINO**

**CAMPIONATO SERIE C2****VARIAZIONE ORARIO (2° RITORNO – GIRONE A)**

**MADER – REAL PANIGAL** DEL 18.01.20 avrà inizio alle **ORE 15,00**

**CAMPIONATO UNDER 19****ANTICIPO GARA (1° RITORNO – GIRONE B)**

**SAN MARINO ACC. – FORLIMPOPOLI** DEL 19.01.20

VIENE ANTICIPATA AL **17.01.20 ORE 20.15** PALESTRA SCUOLE FARO BIANCO VIA NITELLA ACQUAVIVA REP. SAN MARINO

**VARIAZIONE CAMPO (1° RITORNO – GIRONE A)**

**FUTSAL MOLINELLA – MODENA C. A 5** DEL 19.01.20

DISPUTASI PALESTRA VIA LEOPARDI – **S.MARIA CODIFIUME**

**VARIAZIONE ORARIO (2° RITORNO – GIRONE A)**

**BALCA – FUTSAL MOLINELLA** DEL 26.01.20 avrà inizio alle **ORE 09.45**

**CAMPIONATO UNDER 21****POSTICIPO GARA (2° ANDATA)**

**GENNARINI – REAL PANIGAL** DEL 19.01.2020

VIENE POSTICIPATA AL **16.02.20 ORE 14.00** PALA SOCRATE VIA S.ANDREA – CASTELNOVO DI SOTTO

**INVERSIONE CAMPO (4° GIORNATA)**

GARA REAL PANIGAL – VILLAFONTANA DEL 02.02.2020 SI DISPUTA A CAMPO INVERTITO:  
 VILLAFONTANA – REAL PANIGAL **ORE 11.00** Palestra scuole via Don Verlicchi – **VILLAFONTANA**  
**MEDICINA**

**RITORNO: REAL PANIGAL – VILLAFONTANA 15.03.20 ORE 10.30 PALA VASCO DE GAMA VIA VASCO DE GAMA - BOLOGNA**

**COPPA E.R. SERIE D****POSTICIPO GARA (3° g.ta girone D)**

L'ECLISSE – SP. PIANORESE DEL 20.01.2020  
 VIENE POSTICIPATA AL 23.01.2020 ORE 20,15

**DIVISIONE CALCIO A CINQUE****CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Si comunica alle sotto elencate Società che **MARTEDI 21 GENNAIO 2020 alle ore 20.00** sono convocate le seguenti calciatrici, a disposizione dell'allenatore **Sig. Alessandro MIRAMARI** in previsione del **59° Torneo delle Regioni**, presso SEVEN INDOOR VIA DELLA RESISTENZA 31 – SAVIGNANO SUL RUBICONE

**SI PREGA DI PORTARE DOCUMENTO D'IDENTITA'**

SOCIETA'	CONVOCATE
POL.VA 1980	BERTOZZI GIULIA - CECCARONI CAMILLA -DIAMANTINI DILETTA - PEPE MARIANNA - PRACUCCI GIORGIA - PRIMITIVI NICOLE - SORRENTINO ALESSANDRA - VISOTTI VIRGINIA
FUTSAL CESENA	ANDREINI CECILIA - CAPPELLI LUCIA - COMANDINI SERENA GUIDI YLENIA - GUIDUCCI ELISA - MARALDI GIORGIA - QUADRELLI SARA -TAIOLI FEDERICA

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi **MUNITE DEGLI INDUMENTI DI GIOCO e di fotocopia di valido CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ( SE NON GIA' CONSEGNATA)** alla pratica sportiva, **SENZA IL QUALE NON POTRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE IMPIEGATE.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., i calciatori sopra indicati **sono obbligati a rispondere** alla convocazione in caso contrario sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo nei casi di giustificata e documentata indisponibilità i calciatori interessati sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Responsabile Regionale Organizzativo **Sig. Alessandro d'Errico 337579146**

Si invitano comunque tutte le società a dare la massima disponibilità e collaborazione, oltre alla obbligatorietà, per far rispondere i propri giocatori alla convocazione.

**STAFF RAPPRESENTATIVA CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Responsabile rappresentative regionali	<b>SANGUANINI DORINDO</b>
Collaboratore	<b>CARATI ENRICO</b>
Allenatore/Selezionatore	<b>MIRAMARI ALESSANDRO</b>
Fisioterapista	<b>PIATTI ANTONIO</b>



## DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE



### RECUPERO CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

12^/A NUBILARIA CALCIO F.I.E - BIANCOROSSE PIACENZA si recupera il 26.01.2020 ore 14,30 campo "A" MELONI - NOVELLARA



## 4. RISULTATI GARE

### 4.1. Risultati Pervenuti in Ritardo

#### CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE E 1/R ANZOLAVINO CALCIO MASI TORELLO VOGHIERA ARL 3 - 1

### 4.2. Gare NON disputate o NON terminate normalmente

#### ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A 1/R 12-01-20 S.FELICE A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE

### 4.3. Risultati delle Giornate di Campionato

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

##### GIRONE A

12/01/20	1/R	BAGNOLESE	FIORANO S.R.L.	1 - 0
		BIBBIANO SAN POLO	CITTADELLA VIS S.PAOLO	2 - 2
		FELINO	CASTELVETRO CALCIO S.R.L.	1 - 3
		FOLGORE RUBIERA S.FAO	BORG SAN DONNINO A.S.D.	1 - 3
		PCS SANMICHELESE SSD A RL	ARCETANA	1 - 1
		PICCARDO TRAVERSETOLO ASD	AGAZZANESE	2 - 1
		REAL FORMIGINE	ROLO A.S.D.	0 - 2
		VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO	COLORNO	1 - 1

##### GIRONE B

12/01/20	1/R	FUTBALL CAVA RONCO	DIEGARO	1 - 3
		GRANAMICA A.S.D.	CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	0 - 0
		MARIGNANESE CALCIO	COPPARESE	2 - 2
		MASI TORELLO VOGHIERA ARL	FYA RICCIONE F.N. SRL	0 - 1
		MEDICINA FOSSATONE	CASTENASO CALCIO	1 - 0
		S.AGOSTINO A.S.D.	CLASSE	1 - 0
		SANPAIMOLA	CALCIO DEL DUCA RIBELLE	2 - 0
		TROPICAL CORIANO	CALCIO CASTROCARO T.D.S.	1 - 0
		VADESE ZOLA	ARGENTANA	2 - 0

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### GIRONE A

12/01/20	1/R	FIDENTINA	BASILICASTELLO	2 - 0
		MONTECCHIO A.S.D.	ALSENESE	0 - 0
		NOCETO	POLISPORTIVA BRESCELLO	1 - 0
		PALLAVICINO	LANGHIRANESE VALPARMA	1 - 3
		SALSOMAGGIORE CALCIO	CARIGNANO A.S.D.	2 - 2
		SORBOLO A.S.D.	GOTICO GARIBALDINA	3 - 0
		TERME MONTICELLI	PONTENURESE	2 - 1
		TONNOTTO SAN SECONDO	VIAROLESE	2 - 1
		VIGOLO MARCHESE	CASTELLANA FONTANA	1 - 1

### GIRONE B

12/01/20	1/R	FABBRICO	GALEAZZA	3 - 1
		MODENESE CALCIO	LUZZARA CALCIO	1 - 2
		POLINAGO	LA PIEVE NONANTOLA	0 - 0
		QUARANTOLESE	CAVEZZO	1 - 0
		RIESE	CASTELNUOVO A.S.D.	3 - 2
		SCANDIANESE CASALGRANDESE	CASTELLARANO	2 - 2
		SOLIERESE	CAMPAGNOLA	0 - 1
		VEZZANO	BAISO SECCHIA	1 - 2
		VIGNOLESE 1907	PERSICETO 85 SRL	1 - 2

### GIRONE C

11/01/20	1/R	SASSO MARCONI 1924 S.R.L.	LAVEZZOLA A.S.D.	1 - 0
12/01/20	1/R	CASTNES 2020	PORRETTA 1924	1 - 2
		LIBERTAS CASTEL S. PIETRO	CASUMARO	2 - 0
		MASSA LOMBARDA	BENTIVOGLIO CALCIO	2 - 0
		MESOLA	FARO COOP S.D.	0 - 0
		SESTO IMOLESE	ATLETICO CASTENASO	3 - 2
		SOLAROLO	RIOLO TERME	2 - 1
		TREBBO 1979	ANZOLAVINO CALCIO	0 - 3
		VALSANTERNO 2009	CALCIO COTIGNOLA	0 - 0

### GIRONE D

12/01/20	1/R	FAENZA CALCIO SSD A R.L.	IGEA MARINA BELLARIA 1956	0 - 2
		PIETRACUTA A.S.D.	GAMBETTOLA	2 - 1
		RENO	DUE EMME 1992	0 - 0
		S. ERMETE 1970	CERVIA 1920	2 - 3
		S.PIETRO IN VINCOLI	FC SPARTA CASTELBOLOGNESE	2 - 2
		SAMPIERANA	RUSSI S.R.L. SSD	1 - 1
		TORCONCA CATTOLICA	BAGNACAVALLLO A.S.D.	1 - 2
		VIS MISANO	GATTEO F.C.	0 - 0
		VIS NOVAFELTRIA CALCIO	FOSSO GHIAIA	5 - 1

## CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

### GIRONE A

11/01/20	1/R	AGAZZANESE	GOSSOLENGO PITTOLO	2 - 1
		ALSENESE	GOTICO GARIBALDINA	1 - 1
		PALLAVICINO	SALSOMAGGIORE CALCIO	2 - 2
		VIAROLESE	NOCETO	1 - 0
		VIGOLO MARCHESE	CASTELLANA FONTANA	0 - 3

### GIRONE B

11/01/20	1/R	POLISPORTIVA BRESCELLO	BIBBIANO SAN POLO	0 - 0
		REAL VAL BAGANZA	BAGNOLESE	1 - 2
		VIRTUS LIBERTAS	CARIGNANO A.S.D.	5 - 1

### GIRONE C

11/01/20	1/R	ARCETANA	CASTELVETRO CALCIO S.R.L.	2 - 2
		FOLGORE RUBIERA S.FAO	FIORANO S.R.L.	0 - 1

**GIRONE D**

11/01/20	1/R	MODENESE CALCIO	S.FELICE A.S.D.	3 - 1
----------	-----	-----------------	-----------------	-------

**GIRONE E**

11/01/20	1/R	S.AGOSTINO A.S.D.	CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	0 - 2
		TREBBO 1979	COPPARESE	0 - 0

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**

11/01/20	2/R	BALCA CALCIO A 5	BARACCALUGA	5 - 2
		CALCIO A CINQUE RIMINI	GENNARINI CALCIO	1 - 4
		FUTSAL BELLARIA	RUSSI S.R.L. SSD	2 - 5
		I.C. FUTSAL	FUTSAL SASSUOLO A.S.D.	6 - 1
		MODENA CALCIO A 5	SANTA SOFIA	7 - 0
		OSTERIA GRANDE A.S.D.	CALCIO A CINQUE FORLI	1 - 5
		REAL CASALGRANDESE C5	FOSSOLO 76 CALCIO	4 - 2

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2****GIRONE A**

11/01/20	1/R	BASSA UNITED	MADER BOLOGNA	1 - 2
		DUE G COLLECCHIO CA5	CUS PARMA FUTSAL	2 - 1
		FUTSAL PONTE RODONI ASD	BONDANELLO C5	4 - 1
		POLISPORTIVA VILLAFONTANA	FERRARA FUTSAL	2 - 10
		REAL PANIGAL	EQUIPO FUTSAL CREVALCORE	5 - 2
		SPORTING	MONTALE FOOTBALL FIVE	3 - 1

**GIRONE B**

11/01/20	1/R	ATLETICO SANTARCANGELO	ONLYSPORT FABRIZIOCAMPANA	4 - 6
		CEISA GATTEO CALCIO A 5	SOLARIS VISERBA FUTSAL	3 - 2
		ERBA 14 CALCIO A 5	CITTA DEL RUBICONE	5 - 2
		POLISPORTIVA 1980	CASTENASO CALCIO	5 - 5
		SASSOLEONE 2015	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928	3 - 3
		TORCONCA CATTOLICA	ROSSOBLU IMOLESE 1990	1 - 5

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

12/01/20	1/R	ACLI S.LUCA S.GIORGIO	FEMMINILE RICCIONE	5 - 3
		ARIANO	SAN MARINO ACADEMY	5 - 6
		FUTSAL CESENA	FUTSAL MOLINELLA 2018	8 - 0
		FUTSAL IMOLA A.S.D.	CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	4 - 4
		VALLINBICI	POLISPORTIVA 1980	1 - 5

**CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE REG.LE MASCHILE****GIRONE B**

12/01/20	9/A	CITTA DEL RUBICONE	CALCIO A CINQUE FORLI	6 - 6
----------	-----	--------------------	-----------------------	-------

**CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A CINQUE MASCHILE**

12/01/20	1/A	AIRONE 83	CAVEZZO	5 - 7
		POLISPORTIVA VILLAFONTANA	GENNARINI CALCIO	1 - 7
		REAL PANIGAL	OLIMPIA REGIUM	1 - 10



## 4.4. Risultati delle Gare di Coppa

### RECUPERO COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA

GIRONE: 3  
12/01/20 6/A ATLETICO MONTAGNA SAMMARTINESE A.S.D. 1 - 5

### QUARTI DI FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA

GIRONE: A  
12/01/20 7/A POLISPORTIVA IL CERVO BOBBIESE 0 - 2

GIRONE: B  
12/01/20 7/A MARANELLO SPORTIVA QUATTRO CASTELLA RE A.S.D. 1 - 0

GIRONE: C  
12/01/20 7/A FOSSOLO 76 CALCIO CENTESE CALCIO 4 - 5

GIRONE: D  
12/01/20 7/A STELLA SAVIO CALCIO A.S.D. 3 - 3

### COPPA EMILIA ROMAGNA ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE: A  
12/01/20 2/A SAMMARTINESE A.S.D. BIANCOROSSE PIACENZA 1 - 8

GIRONE: B  
12/01/20 2/A NUBILARIA CALCIO F.LE PGS SMILE 0 - 7

GIRONE: C  
12/01/20 2/A FOSSOLO 76 CALCIO GRANAMICA A.S.D. 4 - 1

GIRONE: D  
11/01/20 2/A GATTEO MARE UNION SAMMARTINESE 8 - 0

### COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE: B  
11/01/20 1/A VIRTUS CIBENO TEKNO CALCIO A 5 7 - 3

GIRONE: C  
9/01/20 1/A PERSICETO 85 SRL CUS MO.RE A.S.D. 5 - 4  
11/01/20 1/A NONANTOLA CALCIO A.S.D. A.C. VIRTUS CAMPOSANTO 2 - 2

GIRONE: D  
11/01/20 1/A BAZZANESE CALCIO 1923 ASD L ECLISSE 3 - 2

GIRONE: E  
10/01/20 1/A FUTSAL MOLINELLA 2018 FOOTBALL BALCA 2 - 4  
11/01/20 1/A X MARTIRI RENO MOLINELLA A.S.D. 3 - 2

GIRONE: F  
11/01/20 1/A AIRONE 83 CAMPANELLA A.S.D. 2 - 2

GIRONE: G  
12/01/20 1/A MERNAP FAENZA DERBY CASTROCAROTERME TDS 12 - 3

## 5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GARE DEL 12/ 1/2020

#### PREANNUNCIO DI RECLAMO

#### gara S.FELICE A.S.D. - NIBBIANO E VALTIDONE

Preso atto del ricorso da parte della Società U.S. S.FELICE A.S.D. si soprassedie ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

#### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 2/2020

FERRIOLI CLAUDIO	(MASI TORELLO VOGHIERA)	RODA JURI	(MASI TORELLO VOGHIERA)
------------------	-------------------------	-----------	-------------------------

Per comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro.

#### ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2020

SEMERARO ALESSANDRO	(FOLGORE RUBIERA S.FAO)
---------------------	-------------------------

Per aver rivolto espressioni offensive agli occupanti della panchina avversaria.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SELPA ESTEBAN	(COLORNO)	HASANAJ ARBER	(VIRTUS CASTELFRANCO)
---------------	-----------	---------------	-----------------------

#### SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

FABBRI ALEX	(ARGENTANA)	CALLEGARI LORENZO	(COLORNO)
MALTONI NICOLA	(FUTBALL CAVA RONCO)	SKABAR ANDREJ	(MASI TORELLO VOGHIERA)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSI GIUSEPPE	(AGAZZANESE)	RENZI ANDREA	(CALCIO CASTROCARO T.D.S.)
MAZZARINI ALBERTO	(CALCIO DEL DUCA RIBELLE)	DOMINI TOMMASO	(MARGINANESE CALCIO)
PALLARA GIACOMO	(S.AGOSTINO A.S.D.)		

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SEKYERE JAMES OWUSU	(FOLGORE RUBIERA S.FAO)	GESSIONI GIORGIO	(MASI TORELLO VOGHIERA)
---------------------	-------------------------	------------------	-------------------------

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARGNELUTTI JUAN IGNACIO	(AGAZZANESE)	MINASOLA ALESSANDRO	(AGAZZANESE)
CILLONI NICOLO	(BIBBIANO SAN POLO)	ZIRONI ANDREA	(CASTELVETRO CALCIO S.R.L.)
CAPPELLO DANIEL	(CLASSE)	EVALI FEDERICO	(COPPRESE)
RESTA ALESSANDRO	(CORTICELLA S.S.D. S.R.L.)	TOGNETTI FRANCESCO	(FOLGORE RUBIERA S.FAO)
CENSONI LUCA	(FYA RICCIONE F.N. SRL)	BORGONOVATI MATTEO	(GRANAMICA A.S.D.)
ZANOLI GIANLUCA	(S.FELICE A.S.D.)	CONTI GIACOMO	(TROPICAL CORIANO)
BENINI LORENZO	(VADESE ZOLA)	TATTINI GIACOMO	(VADESE ZOLA)

## CAMPIONATO PROMOZIONE

**GARA: CASTNES 2020 – RIOLO TERME del 22/12/2019**

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 02/01/2020, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Riolo Terme con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Castnes 2020 utilizzato il calciatore Sig. Pomini Enrico che non ne aveva titolo, ovvero in violazione delle norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto di cui all'art.95 della N.O.I.F.. Nella specie la società reclamante sostiene che il calciatore di cui sopra non avrebbe dovuto partecipare alla gara in questione, poiché nell'ambito della stagione 2019/2020 sarebbe stato tesserato per tre diverse società e preso parte a gare ufficiali disputate da queste ultime, e più in particolare sarebbe stato:

- tesserato per la Soc. Mesola e partecipato alla gara di Coppa Italia Promozione Bentivoglio vs Mesola del 25/08/2019 (subentrando al 7' del secondo tempo in sostituzione di un suo compagno);
- tesserato per la Soc. Argentana e partecipato alle gare Argentana vs Vadese Zola del 01/09/2019 – Calcio Del Duca Ribelle vs Argentana del 15/09/2019 e FYA Riccione vs Argentana del 29/09/2019, nonché in altre gare ufficiali;
- tesserato per la Soc. Castnes 2020 e preso parte alla gara in oggetto.

**Considerato che il comma 2 dell'art.95 espressamente dispone che: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”.**

Accertato che, sulla base degli atti ufficiali, il predetto calciatore ha effettivamente preso parte alle gare ufficiali disputate da tutte e tre le diverse società per le quali nel corso della stagione 2019/2020 è stato tesserato, così come rappresentato anche dalla società reclamante;

Considerato che, in virtù di quanto precede, la partecipazione alla gara in questione del Sig. Pomini Enrico è avvenuta in violazione del comma 2 della art.95 delle N.O.I.F.;

Considerato che il comma 6 dell'art.10 del C.G.S, alla lett.a), prevede che debba essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara la partecipazione di calciatore che non abbiano, comunque, titolo per prendervi parte;

Visto, anche, il comma 1 dell'art 48 delle N.O.I.F.

**P.T.M.**

Il Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera:

- di accogliere il reclamo proposto dalla Riolo Terme e di infliggere, pertanto, alla Soc. Castnes 2020 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:

**CASTNES 2020 – RIOLO TERME 0 - 3**

- di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Castnes 2020 Sig. Mazzanti Alberto fino al 29/01/2020 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che ne non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 4 C.G.S.);
- di infliggere alla Soc. Castnes l'ammenda di €. 150,00;
- di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Riolo Terme

**§§§§§§**

**GARE DEL 11/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GARDENGHI LUCA (LAVEZZOLA A.S.D.)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MANFREDINI MATYAS (SASSO MARCONI 1924 S.R.L.)

**GARE DEL 12/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 150,00 SAMPIERANA

Per intemperanze dei propri sostenitori.

**DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 2/2020**

VENTURELLI MICHAEL (VIGNOLESE 1907)

dirigente già espulso, a fine gara entrava nuovamente nel recinto di gioco, usando toni e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 1/2020**

GASPARINI FERDINANDO (SALSOMAGGIORE CALCIO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

BRAVACCINI ANSELMO (SAMPIERANA)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

DOMINICI OSVALDO (VIAROLESE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

**ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2020**

ASSIRELLI FULVIO (FOSSO GHIAIA)

Al termine della gara contestava e insultava l'arbitro

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MIANI FEDERICO (CAVEZZO)

SEVERI FRANCESCO (CERVIA 1920)

BUZZI ANDREA (LUZZARA CALCIO)

**SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE**

GALLUCCIO LUCA (ATLETICO CASTENASO)

GAZZOTTI MARCO (BAISO SECCHIA)

ADDAE GYAPONG GIUSEPPE PRINCE (CAMPAGNOLA)

BALBONI MASSIMILIANO (GALEAZZA)

CRISTONI SIMONE (LA PIEVE NONANTOLA)

ZUCCOLINI DAVIDE (MONTECCHIO A.S.D.)

DELFANTI MATTEO (PONTENURESE)

MINARDI STEFANO (RIOLO TERME)

FRIGERI JACOPO (SALSOMAGGIORE CALCIO)

MALEH HASSAN (SESTO IMOLESE)

RAMA ANDI (TERME MONTICELLI)

MANI KRISTJAN (TORCONCA CATTOLICA)

VALLANTE FILIPPO (VALSANTERNO 2009)

CAMPANA NICHOLAS (VEZZANO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SBORDI FILIPPO	(ALSENESE)	GUATELLI MARCO	(BASILICASTELLO)
MELANDRI DENIS	(CALCIO COTIGNOLA)	TECOLI SIMONE	(CAMPAGNOLA)
TORTORA GIOVANNI	(CARIGNANO A.S.D.)	CUPPINI DAVIDE	(CASTNES 2020)
DOMINICI EMILIANO	(FABBRICO)	BERTONI FEDERICO	(FAENZA CALCIO SSD A R.L.)
ALVISI MATTEO	(IGEA MARINA BELLARIA 1956)	FINO LUCA	(LUZZARA CALCIO)
MICHELINI GIANLUCA	(LUZZARA CALCIO)	NADOTTI EUGENIO	(PALLAVICINO)
BALDI NICOLA	(RENO)	CARVISIGLIA GIUSEPPE	(RIESE)
ZINANI GIACOMO	(SCANDIANESE CASALGR.)	MONTANARI ANDREA	(SOLAROLO)
FORESTA FRANCESCO	(SORBOLO A.S.D.)	DI ADDARIO FEDERICO	(TORCONCA CATTOLICA)
AMOAH FREDERICK	(VEZZANO)	RONDANINI MATTIA	(VEZZANO)
VISIGALLI STEFANO	(VIGOLO MARCHESE)		

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

CERATI SIMONE	(ALSENESE)	GODOLI MASSIMO	(CERVIA 1920)
ROCCHI ANDREA	(S.PIETRO IN VINCOLI)		

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CIPRIANO DANIELE	(ATLETICO CASTENASO)	NDIAYE IBRAHIMA	(BAGNACAVALLO A.S.D.)
CAZZATO GABRIELE	(BASILICASTELLO)	PANICHI PIETRO	(BASILICASTELLO)
IBRAHIMI GIULIO	(CARIGNANO A.S.D.)	GUGLIELMETTI MATTIA	(CASTELNUOVO A.S.D.)
KRASTEV KRISTIAN STOYAN	(DUE EMME 1992)	SANTANTONIO MICHAEL	(DUE EMME 1992)
BALDUCELLI NICOLA	(FARO COOP S.D.)	VERGANI TOMMASO	(FC SPARTA CASTELBOL.)
LELLI PIETRO	(GAMBETTOLA)	VARESI ALBERTO	(GOTICO GARIBALDINA)
CHIUSSI VALTER	(IGEA MARINA BELLARIA 1956)	LUPUSOR OLEG	(LA PIEVE NONANTOLA)
NATALI SIMONE	(LA PIEVE NONANTOLA)	LESSI STEFANO	(PIETRACUTA A.S.D.)
MASINI FEDERICO	(PIETRACUTA A.S.D.)	MAZZERA LUCA	(PONTENURESE)
SIMONAZZI TOMAS	(PORRETTA 1924)	GJORDUMI QAZIM	(S.PIETRO IN VINCOLI)
COMPIANI MARCO	(SALSOMAGGIORE CALCIO)	BANDAOGO AMBDOL HADINAI	(TERME MONTICELLI)
MONGARDI FEDERICO	(VALSANTERNO 2009)		

**CAMPIONATO 1^ CATEGORIA****GARA: PONTOLLIESE GAZZOLA – SPES BORGOTREBBIA del 22/12/2019**

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 02/01/2020, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Pontolliese Gazzola avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie, a detta dell'istante, il Direttore di gara, in violazione del comma 3 della regola 4 del Regolamento del Gioco del Calcio, avrebbe indossato per tutta la durata della gara una maglia di colore identico a quella indossata dai giocatori dell'altra squadra.

Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente confermato che la gara si è svolta regolarmente e che, nonostante gli fosse stata sollevata nei primi minuti di gioco da alcuni calciatori la questione circa il colore della propria maglia, tale elemento non influito, a suo insindacabile giudizio, sulla regolarità della partita in questione.

Considerato che, sempre nel proprio supplemento, l'arbitro ha ulteriormente specificato che il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Pontolliese Gazzola non ha sollevato alcuna questione circa il colore della maglia che sarebbe stata utilizzata dal Direttore di gara pur essendo a conoscenza, sin dall'inizio, del fatto che avrebbe avuto un colore simile a quella indossata dall'altra squadra.

Considerato che l'applicazione di quanto previsto dalla regola n°4 del Regolamento del Gioco del Calcio, comunque, rientra nell'ambito più generale delle c.d. "decisioni dell'arbitro", e come tale, in base alla regola n° 5 del Regolamento del Gioco del Calcio è soggetta alla sua discrezionalità.

Considerato che al supplemento rilasciato dall'arbitro deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata.

Osserva questo Giudice Sportivo:

L'art. 65 comma 1) lett. b del C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio.

La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d'esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

**P.T.M.**

Questo Giudice Sportivo, delibera:

- di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio:

**PONTOLIESE GAZZOLA – SPES BORGOTREBBIA 2 – 3**

- di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Pontolliese Gazzola.

§§§§§§§§§§§§

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

### **GARE DEL 21/12/2019**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE**

TRAVAGLI LEONARDO (MASI TORELLO VOGHIERA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SERRA ALEX (ANZOLAVINO CALCIO)

### **GARE DEL 11/ 1/2020**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'** **AMMENDA**

Euro 30,00 VIRTUS LIBERTAS

A ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 1/2020**

CAVICCHIONI MARCELLO (S.FELICE A.S.D.)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ANGELINI JORDAN (VIAROLESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE**

MARTINO LOUIS (ALSENESE)

BARBUTI MATTIA (CARIGNANO A.S.D.)

CARRARA MATTEO (NOCETO)

STEFANELLI MARIO (S.AGOSTINO A.S.D.)

TOUGANI ZAKARIA (ALSENESE)

CELESTE PIETRO (CORTICELLA S.S.D. S.R.L.)

LESTINI RICCARDO (NOCETO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MALATESTA SALVATORE (CARIGNANO A.S.D.)

RABIJA IRISRRAPI (CASTELLANA FONTANA)

BRUSCHI ANDREA (VIGOLO MARCHESE)

LUCCHINI GABRIELE (CASTELLANA FONTANA)

VARSALONA MANUEL (NOCETO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ASHITEY FIDEL BARON (BAGNOLESE)

MERIGHI LUCA (FIORANO S.R.L.)

PINHEIRO DE SOUZA GABRIEL (GOSSOLENGO PITTOLO)

SONCINI RICCARDO (REAL VAL BAGANZA)

TARTARI LORENZO (CORTICELLA S.S.D. S.R.L.)

BOSONI GIOVANNI (GOSSOLENGO PITTOLO)

SANELLA PIETRO (NOCETO)

MALAVASI SEBASTIANO (S.FELICE A.S.D.)

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1****GARE DEL 11/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CARBONI MARCO (BARACCALUGA)

MASETTI ERIK (RUSSI S.R.L. SSD)

BADAHY MERWANE (SANTA SOFIA)

ARRIVABENE RICCARDO (OSTERIA GRANDE A.S.D.)

MICHELACCI LUCA (RUSSI S.R.L. SSD)

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2****GARE DEL 11/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2020**

CACCHI MICHAEL (POLISPORTIVA 1980)

Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ZAVOLI LORENZO (ATLETICO SANTARCANGELO)

BARAVELLI LUCA (CITTA DEL RUBICONE)

**SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE**

GERI GIANLUCA (ATLETICO SANTARCANGELO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SILIGARDI RICCARDO (BONDANELLO C5)

A fine gara teneva un comportamento non regolamentare nei confronti dell'arbitro.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FABBRI DANIELE	(FUTSAL PONTE RODONI ASD)	VENTURELLI ANDREA	(MONTALE FOOTBALL FIVE)
----------------	---------------------------	-------------------	-------------------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

NARDINO LUIGI	(CITTA DEL RUBICONE)	D AMICO DANILO	(ERBA 14 CALCIO A 5)
---------------	----------------------	----------------	----------------------

**CAMPIONATO FEMMINILE CALCIO A CINQUE****GARE DEL 12/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 22/ 1/2020**

PASINI RICCARDO	(FUTSAL IMOLA A.S.D.)
-----------------	-----------------------

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MONTORIO GIULIA	(ACLI S.LUCA S.GIORGIO)	CASACCI SILVIA	(FUTSAL IMOLA A.S.D.)
-----------------	-------------------------	----------------	-----------------------

**CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE REG.LE MASCHILE****GARE DEL 12/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CAPUTI DAVIDE	(CITTA DEL RUBICONE)
---------------	----------------------

Espulso per aver tentato di colpire con un pugno un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento offendeva l'arbitro.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BRUNO SIMONE	(CALCIO A CINQUE FORLI)
--------------	-------------------------

**COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA****GARE DEL 12/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

OPPIDO VINCENZO	(ATLETICO MONTAGNA)	GIORDANI LORENZO	(POLISPORTIVA IL CERVO)
GUALERZI MATTEO	(QUATTRO CASTELLA RE)	MARALDI EDOARDO	(SAVIO CALCIO A.S.D.)
SCORTICHINI ANDREA	(SAVIO CALCIO A.S.D.)	GAMBERINI ANDREA	(STELLA)

**III AMMONIZIONE :**

MOSCA ANDREA	(BOBBIESE)	TROMBI NICOLO	(QUATTRO CASTELLA RE)
--------------	------------	---------------	-----------------------



**I AMMONIZIONE :**

ALBERGHINI ALBERTO	(CENTESE CALCIO)	BUGANZA ANDREA	(CENTESE CALCIO)
FAGGIOLI FRANCESCO	(FOSSOLO 76 CALCIO)	GROSSO FRANCESCO	(FOSSOLO 76 CALCIO)
MONTI GABRIELE	(FOSSOLO 76 CALCIO)	PIACENTINI CARLO	(MARANELLO SPORTIVA)
SIMONI MATTEO	(MARANELLO SPORTIVA)	BARBIERI PIETRO	(POLISPORTIVA IL CERVO)
MAZZA ALESSANDRO	(POLISPORTIVA IL CERVO)	FALBO CARMINE	(QUATTRO CASTELLA RE )
FABBRI ROBERTO	(SAVIO CALCIO A.S.D.)	NOSCHESE CHRISTIAN	(SAVIO CALCIO A.S.D.)
LAZZARETTI MATTEO	(STELLA)		

**COPPA EMILIA ROMAGNA ECCELLENZA FEMMINILE****GARE DEL 11/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**I AMMONIZIONE :**

MORGAGNI ALLEGRA (UNION SAMMARTINESE)

**GARE DEL 12/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**I AMMONIZIONE :**

CAPPA ILARIA	(FOSSOLO 76 CALCIO)	AMADINI FABIANA	(NUBILARIA CALCIO F.LE)
BARTOLI GIULIA	(NUBILARIA CALCIO F.LE)	DEBBIA ELISA	(PGS SMILE)

**COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D****GARE DEL 9/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DIAGNE JONATHAN THOMPS (CUS MO.RE A.S.D.)

**GARE DEL 10/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE**

ZAGNI EDOARDO	(FOOTBALL BALCA)	BOTTONI FRANCESCO	(FUTSAL MOLINELLA 2018)
---------------	------------------	-------------------	-------------------------

**I AMMONIZIONE :**

BALLARIN GIOVANNI	(FOOTBALL BALCA)	FABBRI ENRICO	(FOOTBALL BALCA)
-------------------	------------------	---------------	------------------

## GARE DEL 11/ 1/2020

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

FERRONI MATTEO	(BAZZANESE CALCIO 1923 ASD)	MISTRETTA CARLO	(TEKNO CALCIO A 5)
----------------	-----------------------------	-----------------	--------------------

### I AMMONIZIONE :

CHIERICI MATTEO	(A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)	MONTANARI LUCA	(BAZZANESE CALCIO 1923 ASD)
NERI MARCO	(CAMPANELLA A.S.D.)	ZOBOLI GIOVANNI	(NONANTOLA CALCIO A.S.D.)
SISTI MARCELLO	(RENO MOLINELLA A.S.D.)	MISTRETTA LUCA	(TEKNO CALCIO A 5)
QUATTROCCHI ALEX	(TEKNO CALCIO A 5)	ALBERTAZZI LUCA	(VIRTUS CIBENO)
SAMMARTINO ANTONINO	(VIRTUS CIBENO)	ARVEDA ALEXANDER	(X MARTIRI)
BUSSOLARI MATTIA	(X MARTIRI)	MONTANARI EDOARDO	(X MARTIRI)

## GARE DEL 12/ 1/2020

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### I AMMONIZIONE :

GATTI MARCO	(DERBY CASTROCAROTERME)
-------------	-------------------------



## 6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO

### RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2020

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e DI GIOVANNI (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

### CAMPIONATO DI PROMOZIONE

#### **Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. PORRETTA 1924**

**Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Gianluca Gaggioli**

**Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020**

**Gara: Mesola / Porretta del 22.12.2019**

La Società A.S.D. PORRETTA 1924 ha ritualmente impugnato il sopra riportato provvedimento disciplinare adducendo tre motivi di reclamo. Con il primo motivo la reclamante sostiene che l'espulsione del calciatore Gianluca Gaggioli non sarebbe avvenuta al momento riportato nel referto di gara, ma qualche minuto più tardi quando la partita era in procinto di riprendere essendosi esaurite le proteste dei propri calciatori nei confronti di una decisione tecnica assunta dalla terna arbitrale. Con il secondo motivo il Porretta evidenzia il fatto che l'assistente non poteva affermare con certezza che il Gaggioli avesse effettivamente tentato di colpirlo con uno sputo, posto che lo stesso calciatore, mentre si allontanava dalla linea laterale, gli volgeva le spalle e anche se avesse sputato potrebbe benissimo averlo fatto non in direzione dello stesso assistente, ma verso il terreno. Rileva infine la ricorrente che dal rapporto di gara non risulta che il Gaggioli, rientrando in campo a fine gara, avesse l'intenzione di aggredire l'assistente dell'arbitro, come invece afferma il Giudice sportivo nella propria delibera. Per tutti i motivi come sopra illustrati la Società Porretta chiede un'integrale riforma dell'impugnato provvedimento ovvero una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.

La Società A.S.D. PORRETTA 1924 avendo chiesto di essere ascoltata, è presente all'odierna riunione rappresentata da un proprio Dirigente, munito di debita delega, il quale si riporta alle motivazioni adottate a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate.

Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e preso atto delle dichiarazioni fatte dalla reclamante in sede dibattimentale, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che il primo motivo di reclamo, vale a dire il momento preciso in cui è stata decretata l'espulsione del calciatore del Porretta, non sia rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso. Rileva questa Corte che il secondo motivo non trova conferma negli atti ufficiali, dai quali risulta che l'assistente dell'arbitro ha chiaramente percepito il tentativo attuato dal calciatore Gaggioli di attingerlo con uno sputo. Si ritiene invece fondato il terzo motivo del ricorso, atteso che dagli stessi atti ufficiali non emerge un reale e concreto tentativo di aggressione ai danni dell'assistente dell'arbitro che il Giudice sportivo ha invece inteso attribuire al giocatore del Porretta Gianluca Gaggioli, il quale pertanto può essere sanzionato con un provvedimento leggermente meno afflittivo.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. PORRETTA 1924, riduce a quattro giornate effettive di gara la squalifica del calciatore Gianluca GAGGIOLI.**

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

**Nr. 24 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA  
Avverso squalifica fino al 05/02/2020 inflitta all'allenatore Raffele Pizzo  
Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 25 del 02.01.2020  
Gara: Campagnola / Virtus Castelfranco del 18.12.2019**

La Società ASD US Campagnola ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo troppo severo e chiedendone una riduzione.

Rileva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale che il reclamo della società Campagnola, pur essendo stato debitamente preannunciato e pur essendo stato depositato nei termini previsti, risulta essere privo di sottoscrizione da parte del Presidente o di altro soggetto legittimato a rappresentare la società reclamante.

Da quanto precede discende che il reclamo in parola non può essere preso in esame e deve considerarsi come se non esistesse.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. U.S. Campagnola dichiarandolo inammissibile e conferma la delibera assunta dal Giudice sportivo del CRER nei confronti del tecnico Raffaele Pizzo.**

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD US Campagnola

## 7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2020

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e DI GIOVANNI (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

#### DEFERIMENTI

#### 19. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

**A carico dei Signori Marco Anelli, Davide Minotti, Marco Rinaldi nonché della società A.S.D. Felegarese**

Con nota 20.11.2019, n. 6554/244 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. ANELLI MARCO, Rappresentante Legale della Società ASD FELEGARESE, della violazione dell'art.4 co.1 e 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7, co.1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co.1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RINALDI MARCO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara INTER CLUB – FELEGARESE 1951 del 18/09/2019, campionato di terza categoria, delegazione Provinciale di Parma.

- Il Sig. MINOTTI DAVIDE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FELEGARESE, della violazione dell'art.4 co.1 e 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7, co.1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co.1 e 6 e art. 61 co.1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara INTER CLUB – FELEGARESE 1951 del 18/09/2019, campionato di terza categoria, delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato il calciatore RINALDI MARCO in posizione irregolare perché non tesserato e sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa.

- Il Sig. RINALDI MARCO, calciatore della Società ASD FELEGARESE, della violazione dell'art.4 co.1 e 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7, co.1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co.1 e 6 delle NOIF, per aver partecipato alla gara INTER CLUB – FELEGARESE 1951 del 18/09/2019, campionato di terza categoria, delegazione Provinciale di Parma, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa.

- La Società ASD FELEGARESE, per responsabilità diretta e oggettiva in base all'art. 6, co.2 del C.G.S. vigente, per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all'odierno dibattimento avendo inviato una comunicazione per giustificare la loro assenza per sopravvenuti motivi di salute.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini dopo un'ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- 2 mesi d'inibizione a carico del Sig. Marco Anelli
- 40 giorni d'inibizione a carico del Sig. Davide Minotti
- 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Marco Rinaldi
- Euro 300,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di terza categoria attualmente in corso a carico della società Felegarese.

### **Il Tribunale**

- letto il deferimento;
- ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- considerato che le parti deferite, pur avendo giustificato la mancata presenza all'odierna riunione, non hanno inviato memorie difensive;

### **d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Marco Anelli l'inibizione per 40 giorni al Sig. Davide Minotti l'inibizione per 30 giorni, al Sig. Marco Rinaldi la squalifica fino a tutto il 26/01/2020 e alla società A.S.D. Felegarese l'ammenda di € 150,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Terza Categoria della corrente stagione sportiva 2019/2020.**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

## **20. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**

**A carico del Signor Allan Adonys Nolasco Martinez nonché della società A.C.D. Libertas Spes**

Con nota 11.11.2019, n. 6084/50 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
  - Il Sig. MARTINEZ NOLASCO ALLAN ADONYS, giocatore della Società ACD LIBERTAS SPES, della violazione dell'art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e 10, comma 2, del medesimo C.G.S. oggi trasfuso nel disposto dell' art.4, comma 1 C.G.S., in relazione all'art.40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017/2018 per la Società A.C.D. LIBERTAS SPES, senza averne titolo.
  - la Società ACD LIBERTAS SPES, a titolo di responsabilità diretta, della violazione ex art.4 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e 5 comma 2 del medesimo C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfusi nell'art.6, comma 2 del vigente del C.G.S., oltre che per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società per le violazioni ascrivibili al Signor MARTINEZ NOLASCO ALLAN ADONYS calciatore.

Effettuate ritualmente le notifiche nessuna delle parti deferite si è presentata all'odierna riunione e nemmeno ha prodotto memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- 2 mesi di squalifica a carico del calciatore Allan Adonys Nolasco Martinez
- un'ammenda di Euro 150,00 a carico della società ACD Libertas Spes

### **Il Tribunale**

- letto il deferimento;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- ritenuta comprovata la responsabilità della sola parte deferita Signor Allan Adonys Nolasco Martinez per la violazione a lui ascritta di aver falsamente attestato, in sede di richiesta di tesseramento presso la società Libertas Spes, di non essere tesserato con la Federazione Calcio dell'Honduras
- considerato che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile e comunque assai arduo, verificare se un giocatore sia o meno tesserato presso federazioni estere, non ritiene ravvisabile in capo alla società Libertas Spes alcun profilo di colpa, neppure di natura oggettiva, anche perché, non essendosi perfezionato il tesseramento, a ben vedere tra il calciatore Allan Adonys Nolasco Martinez e la stessa Libertas Spes non si è creato un legame idoneo a produrre effetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo;

### **d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Allan Adonys Nolasco Martinez la squalifica fino al 29/03/2020 e di prosciogliere la società A.C.D. Libertas Spes da ogni addebito.**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

## **21. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**

**A carico del Signor Lashkhi Mikailo nonché della società A.S.D Ronta FC Arpax**

Con nota 19.11.2019, n. 6528/49 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
  - Il Sig. LASHKHI MIKAILO giocatore della Società ASD RONTA FC ARPAX della violazione dell'art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e art. 10, comma 2, del medesimo C.G.S. oggi trasfuso nel disposto dell' art.4, comma 1 del vigente C.G.S., e dell'art. 32, comma 2, del vigente C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella s/s 2017-2018 per la Società FC ARPAX, senza averne titolo.

- la Società ASD RONTA FC ARPAX, per rispondere della violazione ex art.4 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e 5 comma 2 del medesimo C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfusi nell'art.6, comma 2 del vigente del C.G.S. per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società delle violazioni ascrivibili al giocatore sopra menzionato.

Effettuate ritualmente le notifiche, solo la società deferita si è presentata all'odierna riunione e in sede dibattimentale ha evidenziato di aver accolto tra le proprie file il calciatore Mikailo Lashkhi nell'ambito di un progetto d'integrazione sociale promosso dalle autorità locali e di non aver avuto i mezzi e le possibilità per poter verificare la veridicità della sua dichiarazione di non essere mai stato tesserato presso la Federazione calcistica del proprio paese di origine.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- 2 mesi di squalifica a carico del calciatore Lashkhi Mikailo
- ammenda di Euro 150,00 a carico della società ASD Ronta FC Arpax

### **Il Tribunale**

- letto il deferimento;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- ritenuta comprovata la responsabilità della sola parte deferita Signor Lashkhi Mikailo per la violazione a lui ascritta di aver falsamente attestato, in sede di richiesta di tesseramento presso la società Ronta Arpax, di non essere tesserato con la Federazione Calcio dell'Ucraina;
- considerato che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile e comunque assai arduo, verificare se un giocatore è o meno tesserato presso federazioni estere, anche nel caso di specie non ritiene ravvisabile in capo alla società Ronta FC Arpax alcun profilo di colpa, neppure di natura oggettiva, anche perché, non essendosi perfezionato il tesseramento, a ben vedere tra il calciatore Lashkhi Mikailo e la stessa Ronta FC Arpax non si è in alcun momento creato un legame idoneo a produrre effetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo;

### **d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Lashkhi Mikailo la squalifica fino a tutto il 29/03/2020 e di prosciogliere la società ASD Ronta FC Arpax da ogni addebito.**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

## **22. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**

**A carico del Signor Giovanni Buttafuoco nonché della Società F.C.D. Sarmatese**

Con nota 18.11.2019, n. 6383/835 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 32ter, comma 4, del C.G.S. previgente;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. BUTTAFUOCO GIOVANNI, Presidente della Società FCD SARMATESE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. previgente in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, in riferimento all'art. 33, comma 1, del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, per avere, nella s/s 2018-2019 permesso e consentito al Sig. Romanini Cristiano, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, girone "A" e più precisamente nel corso della gara ASD BORGONOVO – FCD SARMATESE del 21/10/2018, seppur non in circostanza di tesseramento con la stessa Società.

- la Società FCD SARMATESE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ex art.4 c. 1 e 2, del C.G.S. previgente.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite sono presenti all'odierna riunione.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi dell'art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono:

- 20 giorni di inibizione a carico del Signor Giovanni Buttafuoco
- Euro 75,00 a carico della società FCD Sarmatese.

#### **Il Tribunale**

- letto il deferimento;
- ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;
- preso atto delle sanzioni disciplinari frutto del patteggiamento tra il Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite;
- considerati i provvedimenti disciplinari come sopra patteggiati, giustificati ed adeguati alle riscontrate responsabilità;

#### **d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Giovanni Buttafuoco l'inibizione per 20 giorni e alla società F.C.D. Sarmatese l'ammenda di € 75,00**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

## **9. ALLEGATI**

- CIRCOLARE N. 33 DEL 15.01.2020 inerente: disposizioni recate dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) e dalla Legge di Bilancio 2020)

**Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 15/01/2020.**

**Il Presidente  
(Paolo Braiati)**